



Fiscal News

La circolare di aggiornamento professionale

N.
370

02.12.2016

Rottamazione delle cartelle esattoriali: ultime novità

Le novità nella legge di conversione del D.L. 193/2016

A cura di **Andrea Amantea**

Categoria: Accertamento e riscossione
Sottocategoria: Varie

È stato definitivamente approvato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (Atto Senato n. 2595), sul quale era stata posta la questione di fiducia.

Ottenuta la fiducia del Senato il prossimo passaggio sarà la pubblicazione della Legge di conversione in Gazzetta Ufficiale; sono quindi date per certe le modifiche apportate alla rottamazione delle cartelle esattoriali per effetto di specifici emendamenti che entrano in via definitiva nel testo finale della legge di conversione. In questo elaborato andremo quindi ad analizzare le diverse novità che interessano più aspetti della definizione agevolata di cui alla versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 24 ottobre.

Premessa

Nella sua versione originaria, il D.L. 193/2016 ha introdotto la possibilità di definire gli importi iscritti a ruolo e affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2015. Aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali.

In seguito alla discussione del disegno di legge di conversione del decreto in commento sono state approvati diversi cambiamenti rispetto alle disposizioni iniziali.



- 1 ambito oggettivo della definizione agevolata;
- 2 termini di presentazione dell'istanza di definizione;
- 4 Ulteriori somme escluse dall'agevolazione;
- 5 Facoltà degli enti territoriali di ammettere la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali.

Le novità

Ambito oggettivo della definizione agevolata

Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46

La definizione agevolata viene dunque estesa anche ai carichi affidati all'Agente della riscossione nel 2016.



Nota bene

Entro il 28 febbraio 2017, l'agente della riscossione, con posta ordinaria, è tenuto ad avvisare il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, risulta non ancora notificata/o:

- la cartella di pagamento;
- l'avviso di addebito;
- l'accertamento esecutivo.

Termini di presentazione dell'istanza di definizione

Cambiano sostanzialmente i termini per la presentazione dell'istanza nonché per il responso dell'Agente della riscossione, il numero e le scadenze delle rate eventualmente richieste per il pagamento delle somme dovute in via agevolata.

Per la presentazione dell'istanza di rottamazione si passa dal 23 gennaio 2017 al 31 marzo dello stesso anno.



L'Agente della riscossione comunicherà le somme dovute in via agevolata dal debitore entro il 31 maggio 2017, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, considerando i criteri sotto riportati:

Dilazione massima per l'importo a debito definito in via agevolata



Max 5 rate



- per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
- per l'anno 2018, è fissata nei mesi di aprile e settembre;



Il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30% nel 2018.

L'Agente della riscossione è tenuto a fornire ai debitori i dati necessari ad individuare i carichi definibili in via agevolata, presso i propri sportelli o sull'area riservata del proprio sito internet istituzionale.

Ulteriori somme escluse dall'agevolazione

Come da disposizioni originarie contenute nel D.L. 193/2016 sono escluse dalla definizione agevolata:

- le risorse comunitarie quali dazi e accise;
- l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- le somme dovute "a titolo di recupero di aiuti di Stato" ai sensi dell'art.14 del regolamento CE n°659/99;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada; in questo caso la definizione agevolata riguarderà soltanto gli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689.



Attenzione

- **Sono altresì escluse le sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.**

Facoltà degli enti territoriali di ammettere la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali

Viene prevista (art.6 ter) la possibilità di ammettere la definizione agevolata (consistente nell'esclusione delle sanzioni) delle entrate regionali e degli enti locali, demandando ai relativi enti la disciplina di attuazione.

La definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali - Il provvedimento

Entro 60 gg dall'entrata in vigore della Legge di conversione gli enti territoriali, possono disciplinare con apposito provvedimento la definizione agevolata delle sanzioni relative alle loro entrate anche tributarie; lo stesso deve far riferimento:

- al numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;

Tabella
riepilogativa

- alle modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- ai termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- al termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

La definizione agevolata riguarderà soltanto le sanzioni, senza prevedere anche la riduzione dell'ammontare delle tasse e delle imposte dovute, nonché l'esclusione o la riduzione degli interessi.

	Prima	Dopo la conversione in Legge del DL 193/2016*
Ambito oggettivo	La definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015.	Vengono compresi nella definizione agevolata anche gli importi affidati ad Equitalia dal nel 2016.
Cosa viene rottamato	Le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Sulla cartelle per violazione del codice della strada si pagherà per intero la sanzione, cioè la multa, escludendo comunque gli interessi, comprese le maggiorazioni previste per i tardati pagamenti dalla legge di depenalizzazione del 1981 (articolo 6, comma 11).	Stesse indicazioni
Dilazione ammessa	Unica rata o in un massimo di 4 rate sulle quali sono dovuti gli interessi di dilazione: <ul style="list-style-type: none"> • la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo; 	Unica rata o dilazione massima di 5 rate sulle quali sono dovuti gli interessi di dilazione: <ul style="list-style-type: none"> • le prime 3 rate sono pari al 70% delle somme dovute;

	<ul style="list-style-type: none"> • la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute; • la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017; • e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018. 	<ul style="list-style-type: none"> • le restanti due pari al 30%; • per l'anno 2017, la scadenza delle 3 singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre; • per l'anno 2018, è fissata nei mesi di aprile e settembre.
Somme non definibili in via agevolata	<ul style="list-style-type: none"> • le risorse comunitarie quali dazi e accise; • l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; • le somme dovute "a titolo di recupero di aiuti di Stato" ai sensi dell'art.14 del regolamento CE n°659/99; • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; • le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. 	Sono altresì escluse le sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.
Presentazione dell'istanza	23 gennaio 2017	31 marzo 2017
Responso di Equitalia	24 aprile 2017	31 maggio 2017
Inadempimento	Mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento	Stesse indicazioni

<p>Ingiunzioni fiscali</p>	<p>Non rottamabili</p>	<p>Sono ammesse, ma la rottamazione opera solo per le sanzioni.</p> <p>I Comuni possono anche decidere di non aderire alla rottamazione delle ingiunzioni fiscali.</p>
<p>Altre novità</p>	<p>Nella definizione agevolata vengono ora inclusi i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere sanzioni, interessi di mora ed eventuali somme aggiuntive, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologa dell'accordo o del piano del consumatore. (Art. 6 commi 9-bis e 9-ter).</p>	
<p>*Dall'entrata in vigore della Legge di conversione</p>		

Riferimenti normativi e di prassi

- D.L. 22 ottobre n° 193/2016;
- Gazzetta Ufficiale n° 249 del 24 ottobre 2016;
- articolo 30, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- articolo 27, comma 1, del Decreto Legislativo 26;
- febbraio 1999, n. 46;
- art.13 D.Lgs. 471/97;
- art. 20 del D.P.R. 602/73.

- Riproduzione riservata -